

Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Informazione digitale (LM-91)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo e in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche, disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di INFORMAZIONE DIGITALE classe LM91.

Articolo 2

Organì del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di studio:

- a) il Consiglio del Corso di studio;
- b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti che afferiscono al Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso nella misura prevista dal Regolamento di Dipartimento.

3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

4. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative. In questa ipotesi, la convocazione indica

con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.

5. Il Consiglio del Corso di studio svolge le seguenti funzioni:

- a) presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, il tutorato, l'orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l'esercizio delle delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento;
- c) può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici (la loro composizione e le competenze sono previste nella delibera istitutiva);
- d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente.

6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. Può nominare un Vice-presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di studio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale

1. Il corso di Laurea Magistrale in Informazione Digitale ha come obiettivo primario la formazione di un laureato magistrale che abbia una elevata competenza tecnologica e informatica e sia in grado di operare secondo una visione interdisciplinare nella gestione, pianificazione, valorizzazione, fruizione dell'informazione e della comunicazione, al fine di proporre soluzioni a problemi complessi in ambienti digitali e crossmediali. Il corso di laurea magistrale, che

rappresenta lo sviluppo naturale del corso triennale in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali, approfondisce quindi in termini di alta specializzazione i profili formativi elaborati nel corso di primo livello.

Il percorso formativo, di natura interdisciplinare, apre alla collaborazione tra diverse forme di conoscenza e si caratterizza nel qualificare le conoscenze scientifiche e le competenze tecnologiche dello studente nell'ambito della produzione e della gestione di contenuti e informazioni in ambienti digitali, mettendole in relazione alle conoscenze sociali in grado di collocare tali informazioni in un quadro geografico, giuridico, economico, tecnologico e mediale molto più ampio. Il percorso formativo prevede insegnamenti di area informatica dedicati all'approfondimento di tematiche relative a interazione e usabilità dei sistemi digitali, visualizzazione e analisi di dati e *big data*, informazione geografica, insegnamenti relativi a organizzazione aziendale e *digital marketing*; insegnamenti relativi all'informazione geografiche, scienze sociali e giuridiche dedicati all'approfondimento delle scritture di rete e dello *storytelling* digitale, degli ambiti inerenti a pubblicità e *branding*; insegnamenti a scelta relativi all'apprendimento in ambienti di rete e gestione della conoscenza, *digital media management*, diritto dell'informazione digitale, GIS, social media per la comunicazione pubblica, valorizzazione in ambienti digitali dei beni culturali. Agli insegnamenti si affiancano i laboratori, in sinergia con le realtà *partner* esterne, dedicati all'inglese avanzato per l'innovazione, alle architetture dell'informazione e al *mobile computing*. Il corso di laurea magistrale si propone di formare figure professionali che abbiano una elevata competenza tecnologica e informatica e siano in grado di operare secondo una prospettiva culturale ampia e una visione interdisciplinare nella gestione, pianificazione, valorizzazione, fruizione dell'informazione e della comunicazione, al fine di proporre soluzioni a problemi complessi in ambienti digitali e crossmediali.

2. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento è effettuata attraverso modalità differenziate volte a coprire aspetti diversi delle attività formative. Oltre agli esami orali e scritti, si svolgeranno prove in itinere, elaborati di gruppo, relazioni sulle attività di laboratorio, discussioni aperte e seminari degli studenti su argomenti dei corsi.

Articolo 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in INFORMAZIONE



DIGITALE (LM/91) devono essere in possesso di una laurea della classe L-20 – Scienze della comunicazione, oppure della corrispondente laurea della classe prevista dal D.M. n. 509/99 o di un titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo. Per i laureati in possesso di qualsiasi altra classe di laurea l'ammissione è subordinata al possesso di crediti nei seguenti ambiti disciplinari, secondo gli specifici criteri curriculari indicati nel Regolamento Didattico del corso di studio:

- ambito informatico: almeno 8 CFU conseguiti complessivamente tra i SSD INF/01 e ING-INF/05; ambito delle scienze sociali: almeno 8 CFU conseguiti complessivamente tra i SSD L-ART/06, M-FIL/05, M-PSI/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, MGGR/01;
- ambito giuridico e economico: almeno 8 CFU conseguiti nei SSD IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07 IUS/09, IUS/10 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, ING-IND/35.

2. Gli studenti e le studentesse non in possesso di documentazione attestante un idoneo livello di competenza nella lingua inglese (livello B1) possono accedere ma devono obbligatoriamente partecipare, nell'arco di un anno accademico, ai corsi erogati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), al fine di acquisire le competenze necessarie ed esibire idonea attestazione.

Gli studenti e le studentesse stranieri/e non in possesso di documentazione attestante un idoneo livello di competenza nella lingua italiana (livello B2) possono accedere ma devono obbligatoriamente partecipare, nell'arco di un anno accademico, ai corsi erogati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), al fine di acquisire le competenze necessarie ed esibire idonea attestazione.

3. Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso libero.

4. L'adeguatezza della preparazione viene verificata tramite colloquio svolto davanti ad una Commissione nominata dal Presidente di Corso. Il colloquio è obbligatorio. Il calendario dei colloqui, che si svolgono nei primi mesi dell'anno accademico, viene reso noto sul sito del Dipartimento.

5. Il Consiglio di Corso di Studio, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa, con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea magistrale di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Articolo 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). Gli studenti e le studentesse che dimostreranno una particolare maturità accademica e un adeguato profitto nel proprio percorso formativo possono richiedere l'abbreviazione del corso di studi, attraverso l'anticipazione di uno o più esami previsti negli anni successivi del piano di studi, fino a un massimo di 24 CFU. La richiesta va presentata entro il 31 ottobre e approvata dal Presidente del Corso di Laurea. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia.

Articolo 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

Il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei CFU già maturati dallo studente con l'equiparazione di massima di tutti gli insegnamenti all'interno di uno stesso settore disciplinare. Sarà inoltre presa in considerazione la possibilità di riconoscimento del maggior numero di CFU maturati dallo studente tramite l'istituzione di equivalenze tra insegnamenti. Ulteriori crediti acquisiti in discipline che non siano inserite nei piani di studio, ma che appaiono coerenti con il nuovo corso di studio, potranno essere riconosciuti se presenti tra le Attività affini e integrative. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Nei casi di trasferimenti di studenti provenienti da corsi di laurea quadriennali, per ogni esame annuale pregresso il Consiglio del Corso potrà riconoscere fino a un massimo di 12 CFU; anche nell'ambito delle carriere quadriennali sarà assicurata la riconversione in CFU degli esami sostenuti mediante il riconoscimento di affinità tra i diversi insegnamenti.

3. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 7

Riconoscimento conoscenze e abilità professionali certificate

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studi, può riconoscere – in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo – conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, in una misura non superiore a 40 CFU. Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca
2. La partecipazione dello studente a programmi di mobilità studentesca è fortemente consigliata. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà attenersi a quanto indicato dal Regolamento di Ateneo per la Mobilità.
3. I CFU acquisiti in programmi di mobilità studentesca vengono riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento sulla base della documentazione inviata dall’Università estera di accoglienza.

Articolo 9

Organizzazione della didattica

1. L’ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe LM/91 ed è inserito nella banca dati dell’Offerta Formativa del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito del Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. Singoli insegnamenti possono essere organizzati su base annuale secondo le modalità definite nella programmazione didattica. Non sono previste propedeuticità.

Articolo 10

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, dell’articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell’insegnamento se diversa dall’italiano, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le eventuali propedeuticità è riportato sul sito del Dipartimento. Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico. Il corso nel suo complesso offre:
 - lezioni frontali
 - attività seminariali
 - attività seminariali propedeutiche, di sostegno, e per l'avviamento alla ricerca bibliografica
 - attività di laboratorio informatico e esercitazioni
 - attività di laboratorio GIS, Gamification e *StoryMaps*
 - attività di laboratorio linguistico con verifiche a diversi livelli, esercitazioni guidate ed individuali attraverso la formula della didattica assistita e le piattaforme didattiche di autoapprendimento e autoverifica
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o *stage*) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione
 - attività didattiche elettive, anche propedeutiche allo svolgimento della prova finale e durante l'attività di organizzazione ed elaborazione della prova finale stessa
 - attività a distanza.
2. La frequenza alle lezioni frontali e alle altre forme di attività didattica impartite è vivamente consigliata.

Articolo 12

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto (orali e/o scritti), con votazione espressa in trentesimi; è possibile prevedere valutazioni in itinere;
 - prove di idoneità, che non prevedono e non sono vincolanti per l'esame finale, bensì forme di accertamento (in itinere e/o finali) con giudizio positivo/negativo, organizzate secondo modalità adeguate al tipo di abilità da valutare.
3. Gli esami di profitto possono essere effettuati solamente nei periodi dedicati e denominati



sessioni d'esame secondo apposito calendario che viene deliberato nell'annuale programmazione didattica.

4. Le competenze relative al campo delle 'Ulteriori attività formative', che vengono acquisite attraverso lavori seminariali organizzati dal Consiglio di corso, sono verificate attraverso lavori, relazioni o altri tipi di produzioni individuali o di gruppo che evidenzino il coinvolgimento attivo dello studente nelle attività svolte. Le rimanenti 'Ulteriori attività formative' possono essere valutate sulla base di attestati.

Articolo 13

Prova finale

1. La prova finale prevede la stesura di una dissertazione scritta, eventualmente supportata o corredata da materiali multimediali, su un argomento coerente con gli studi della classe e concordato con un docente del Corso. La scelta della tematica deve avvenire almeno 6 mesi prima della prova finale.

La tesi dovrà essere indicativamente non inferiore alle 100 pagine, oppure

- in caso di prodotto software o multimediale
- dovrà essere

corredato di adeguata relazione tecnica.

Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea svolte dallo

studente sotto la supervisione del relatore contribuiscono all'acquisizione di 20 CFU.

La prova finale consiste nella presentazione, discussione e argomentazione del tema trattato davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, tra i cui componenti devono essere compresi il relatore e il correlatore della tesi.

2. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale, durante la quale verrà valutata anche la sua capacità di argomentare su contraddittorio.

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:

- tratti di originalità
- padronanza della tematica
- capacità di applicazione di metodologie di ricerca scientifica autonomia di giudizio
- intera carriera dello studente



- tempi e modalità di acquisizione dei CFU formativi.

Articolo 14

Riconoscimento di crediti per stage e tirocini

1. Al fine di agevolare l’acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni sono previsti e raccomandati periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni in Italia e all’estero, con cui l’Ateneo e il Dipartimento hanno stipulato rapporti di convenzione. La lista delle convenzioni e le modalità di richiesta per la partecipazione ad attività di tirocinio sono rese pubbliche sul sito del Dipartimento.
2. Per le attività di tirocinio effettuate presso aziende, enti e istituzioni europee lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 8 CFU complessivi.
3. Gli studenti possono acquisire CFU anche lavorando singolarmente o in gruppo sotto la guida di un tutor universitario, nell’ambito di una tematica o progetto concordato, che può coinvolgere come soggetto di supporto anche un’azienda o ente esterno.

Raggiunti gli obiettivi richiesti, gli studenti presentano il loro lavoro e le attività al Presidente di corso di laurea che può avvalersi di una commissione di due docenti del corso di studio, che certifica l’acquisizione dei CFU corrispondenti al numero di ore di attività svolte.

4. I crediti formativi per l’attività professionalizzante possono essere riconosciuti, in via eccezionale, anche come frutto di un lavoro o di una attività professionale già svolta o in svolgimento, coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per ottenere il riconoscimento dei CFU previsti occorre presentare tramite il Portale GOMP la domanda di riconoscimento dell’attività lavorativa (istanza di riconoscimento crediti), che sarà valutata dal Presidente di corso di laurea.

Articolo 15

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. I piani di studio individuali devono essere presentati dagli studenti in Segreteria di Dipartimento entro le date fissate dal Consiglio di Dipartimento e rese pubbliche sul sito. I piani di studio che si adeguano a eventuali modelli prefigurati dal Corso di laurea devono considerarsi approvati automaticamente. Gli studenti degli anni successivi al primo possono presentare richiesta di eventuali modifiche del piano di studio entro i termini fissati annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

Per particolari obiettivi formativi, analiticamente esposti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso di laurea domanda di approvazione di un piano di studio individuale, purché compatibile con l'ordinamento didattico del corso.

2. I piani di studio devono prevedere, per il raggiungimento dei 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, anche le seguenti attività formative:

a. Materia a scelta libera dello studente (8 CFU)

b. Ulteriori attività formative (per un totale di 12 CFU), a cui si perviene scegliendo fra le seguenti opzioni: Ulteriori conoscenze linguistiche L-LIN/12 (4 CFU), Tirocini formativi e di orientamento (8 CFU), Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (8 CFU), Prova finale (20 CFU). Alle attività professionalizzanti svolte come tirocinio, *project work* o attività lavorativa, sono singolarmente assegnati un numero massimo di 8 CFU, a seconda del numero di ore di attività prestata o del carico di lavoro per i *project work*. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo le procedure disciplinate dal Consiglio di Dipartimento. Nelle ulteriori attività formative rientrano anche i seminari svolti a livello di Ateneo e di Dipartimento che danno diritto al riconoscimento di CFU.

3. Lo studente che chiede l'iscrizione a tempo parziale dovrà presentare un proprio percorso formativo con la definizione del tempo in cui verrà svolto il percorso, la ripartizione annuale delle attività formative e i relativi CFU.

Articolo 16

Tutorato

1. Sono previste ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo attività di tutorato finalizzate a:

- orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli partecipi del proprio percorso formativo
- assistere lo studente nella predisposizione del piano degli studi
- rimuovere eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e un'attiva partecipazione a tutte le attività formative

2. assistere lo studente alla scelta della tesi finale, anche in relazione ai suoi interessi scientifici e culturali e nella prospettiva di un suo inserimento nel mondo del lavoro. I nominativi dei docenti che svolgono attività di tutorato all'interno del corso di laurea vengono resi pubblici annualmente sul sito di Dipartimento. È prevista anche la collaborazione da parte di studenti scelti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione dell'Ateneo.



Articolo 17

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Corso attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:
 - adotta le schede di valutazione della didattica predisposte dall'Ateneo e dal Dipartimento somministrate per ogni insegnamento, compilate dagli studenti entro le ultime tre settimane del corso e analizzate dal Nucleo di Valutazione
 - predispone un sistema di automonitoraggio per l'accertamento di qualità a cura del Corso di studi, i cui risultati vengono resi pubblici annualmente su un'apposita pagina del sito di Ateneo.

Articolo 18

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento Generale di Dipartimento.

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio del Corso e approvate dal Consiglio di Dipartimento nonché dal Senato Accademico.